

Alla luce di queste premesse nonché del recente progetto comune (PE-CONS 3667/2002) di modifica della direttiva 90/313/CEE⁽³⁾, approvato dal Comitato di conciliazione in data 8 novembre 2002, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. Non ritiene che la V.I.A. relativa a tale PRG, ove esperita, presenti irregolarità sostanziali?
2. Non risultano violate le norme relative all'informazione e alla consultazione pubblica?
3. Qual è il parere della Commissione al riguardo?

⁽¹⁾ GU C 103 E del 3.4.2001, pag. 170.

⁽²⁾ GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

⁽³⁾ GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(14 marzo 2003)

In base alle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare non è possibile concludere che il Piano regolatore generale (PRG) di Roma sia un progetto compreso nell'ambito di applicazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁽¹⁾ nella versione modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997⁽²⁾ (direttiva VIA). Si invita quindi cortesemente l'onorevole parlamentare a fare riferimento alla risposta della Commissione all'interrogazione scritta E-3921/2002 dell'onorevole Angelilli⁽³⁾.

Per quanto riguarda la considerazione dei possibili effetti cumulativi dei diversi progetti, va sottolineato che essa non è rilevante ove la direttiva VIA non sia applicabile.

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985.

⁽²⁾ GU L 73 del 14.3.1997.

⁽³⁾ GU C 222 E del 18.9.2003, pag. 129.

(2003/C 242 E/125)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0362/03

di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

(12 febbraio 2003)

Oggetto: Finanziamenti BEI per l'istruzione a Roma

La relazione della commissione ECON sulla relazione annuale della BEI 2001 rende noto, in riferimento all'attività di incremento della coesione economica e sociale, che il 16 % dei prestiti per progetti di sviluppo regionale è stato destinato alla salute e all'istruzione.

La relatrice Van den Burg si rammarica tuttavia delle modalità di utilizzo di tali prestiti, in quanto solo l'1 % del loro volume totale è stato investito nella sanità e nell'istruzione, ed invita a promuovere una politica sociale concentrata su questi obiettivi.

In riferimento in particolare al settore dell'istruzione e alla precedente interrogazione dell'autore sulla sicurezza nelle scuole di Roma, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. È possibile annoverare tra le finalità dei finanziamenti BEI per l'istruzione il miglioramento delle strutture scolastiche?
2. Può accedere il Comune di Roma, in qualità di amministrazione pubblica, ai finanziamenti UE destinandoli ad investimenti in tale settore e, in caso di risposta affermativa, si è avvalso di tale facoltà?
3. Ha previsto la Commissione una posizione da adottare in merito alla richiesta del PE sopradescritta?

Risposta data dal signor Solbes Mira a nome della Commissione

(13 marzo 2003)

1.e 3. La relazione della commissione per i problemi economici e monetari (ECON) indica con rammarico che solo l'1,1 % dei prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI) è destinato, nei paesi candidati, alla salute e all'istruzione. La facoltà di accedere ai prestiti BEI per questi settori è stata estesa ai paesi candidati soltanto nel 2001. Nel 2002 sono stati finanziati quattro progetti per un importo di 230 milioni di euro (contro i 75 milioni del 2001) e, secondo la Banca, i finanziamenti continueranno ad aumentare in entrambi i settori.

Venendo alle domande specifiche su Roma, i prestiti BEI per l'istruzione possono senz'altro essere destinati al miglioramento delle strutture scolastiche. Le scuole possono ricevere finanziamenti anche nel quadro dei programmi di recupero ambientale e riqualificazione urbana diretti agli enti locali.

Sono attualmente in corso delle trattative fra la BEI e il Consiglio comunale di Roma per un nuovo strumento di sviluppo degli investimenti sociali, di cui potranno avvalersi sia le scuole che i centri di cura per anziani.

2. Il Comune di Roma è ammissibile, ancorché molto parzialmente, ai finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il periodo di programmazione 2000-2006, nell'ambito dell'obiettivo 2. Le zone beneficiarie sono la Zona L del Piano regolatore (XII Circoscrizione), la zona di ricerca biomedica e biotecnologica di Selcetta Trigoria e la zona di Settecamini (zone urbanistiche 5I e 5L), per un totale di 13 500 abitanti.

Il documento unico di programmazione (DOCUP) 2000-2006 per la Regione Lazio non contempla esplicitamente il finanziamento di investimenti nel settore dell'istruzione. A questo proposito, va ricordato che l'attuazione degli interventi del DOCUP è competenza dell'amministrazione regionale, che è l'autorità di gestione del programma responsabile della selezione dei progetti; stando alle prime informazioni trasmesse dalle autorità regionali, sembrerebbe che il Comune di Roma non abbia presentato progetti in questo settore.

(2003/C 242 E/126)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0364/03
di Cecilia Malmström (ELDR) alla Commissione**

(12 febbraio 2003)

Oggetto: Limite d'età per i piloti in Francia

A quanto risulta, il limite di età per l'esercizio della professione di pilota dell'aviazione civile in Francia è fissato a 60 anni. Negli altri Stati membri, tale limite è fissato a 65 anni. Ciò significa che non è possibile mettere in servizio piloti fra i 60 e i 65 anni di età quando il volo transita nello spazio aereo francese. Questa situazione è fonte di difficoltà per le compagnie aeree.

Quali azioni intende intraprendere la Commissione affinché i limiti massimi di età per i piloti in Francia e negli altri Stati membri risultino allineati?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(28 marzo 2003)

Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1592/2002⁽¹⁾, la Commissione prepara una proposta di modifica del regolamento summenzionato per estendere il campo di attività dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

Questa estensione dovrebbe includere le licenze dei piloti di aeromobili per assicurare l'applicazione uniforme delle norme in materia all'interno dell'Unione europea.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, GU L 240 del 7.9.2002.